



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - ASSISTENZA -
TEMPO LIBERO

N. 730

DETERMINAZIONE

del 07 ottobre 2026

OGGETTO: VERSAMENTO ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL
PIEMONTE SUD DELLA QUOTA DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE A
CARICO DEL COMUNE RELATIVA ALL'ANNO 2025

La sottoscritta TERRENO FEDERICA, in sostituzione del Dirigente del Dipartimento Istruzione - Cultura - Sport - Assistenza - Tempo Libero;

Premesso che:

- l'art. 17 comma 1 lettera d) della Legge Regionale 17/02/2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale» stabilisce che l'assegnatario di un alloggio di edilizia sociale decada dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione qualora si renda *“moroso, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole”*;
- l'art. 20 della stessa legge stabilisce, al comma 1, che permane nell'ambito regionale il fondo sociale per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non sono in grado di provvedere al pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori, nonché, al comma 2, che la Regione Piemonte si fa carico annualmente della copertura di almeno il 60% della morosità incolpevole, mentre la parte di morosità incolpevole eccedente la disponibilità del fondo sociale regionale è posta a carico dei Comuni che hanno effettuato le assegnazioni degli alloggi;
- l'art. 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4/10/2011, recante «Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'art. 19 comma 2 della L.R. 17/02/2010 n. 3», stabilisce che è definito moroso incolpevole il nucleo familiare:
 - in possesso di un ISEE non superiore al 30% del limite di accesso all'edilizia sociale;
 - che abbia corrisposto all'Ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 23 giugno 2025, n. 11-1268, ha stabilito che i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale devono corrispondere ai rispettivi enti gestori per l'anno 2025, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14% del proprio reddito indicato nella certificazione ISEE, e comunque non inferiore a € 480,00 entro il 30 aprile 2026;

Considerato che:

- l'attribuzione dei contributi del fondo sociale viene disposta d'ufficio dalle Agenzie Territoriali per la Casa dell'ambito territoriale di competenza e tali contributi sono riconosciuti agli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale sotto forma di riduzione della morosità incolpevole;
- l'Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Sud – Sede Operativa di Cuneo ha completato l'istruttoria, stilando l'elenco dei beneficiari del fondo sociale 2025, nel quale rientrano n. 39 assegnatari di alloggi siti nel Comune di Mondovì, così come risultante dal prospetto trasmesso a questo Comune, acquisito al prot. n. 31672 del 14/07/2026, indicando che la quota a carico del Comune di Mondovì ammonta a € 27.016,51 pari al 40% del totale del fondo da versare entro il 31/12/2026;

Preso atto che la Regione Piemonte, con determinazione n. 1152 del 14/07/2026, ha ripartito le somme a copertura della propria quota di fondo sociale per l'annualità 2025 a favore dei morosi incolpevoli, provvedendo alla liquidazione del 60,75% - percentuale superiore al limite minimo imposto dall'art. 20, comma 2, della L.R. n. 3/2010 - e consentendo così alle ATC di richiedere ai Comuni un minore esborso per la compartecipazione con risorse proprie alla sanatoria della morosità stessa;

Vista la nota prot. n. 23740 del 23/07/2026, acquisita al prot. n. 33055 del 23/07/2026, con la quale, l'Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Sud – Sede Operativa di Cuneo, a seguito della determinazione della Regione Piemonte n. 1152/2026 comunicava la rettifica del versamento richiesto quantificato in € 26.509,95;

Dato atto che:

- il fondo sociale regionale 2025 sanerà il 60,75% della morosità incolpevole (che ammonta complessivamente a € 67.541,28), pari ad € 41.031,33, e, pertanto, la quota a carico del Comune di Mondovì, corrispondente al 39,25% ammonta a € 26.509,95, così come evidenziato dalla comunicazione di "Rettifica richiesta di Versamento" dell'Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Sud – Sede Operativa di Cuneo acquisita al prot. n. 33055 del 23/07/2026;
- occorre provvedere, in adempimento alle norme citate, a versare all'Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Sud la quota di morosità incolpevole 2025 a carico del Comune di Mondovì;

Richiamati:

- l'art. 5 del D. Lgs. 118/2011, il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato, in assenza della quale non è possibile procedere all'impegno delle spese;
- gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano le condizioni per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la liquidazione della spesa;
- gli artt. 31, 55 e 62 del Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, è stato accertato che il piano dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- nella fattispecie non si applica l'art. 3 della Legge 7/9/2010 n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto le Agenzie Territoriali per la Casa sono enti pubblici;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 adottata in data 28/11/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 adottata in data 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 28/03/2026 di approvazione del PIAO per il triennio 2026/2028;

Riconosciuto che il presente provvedimento risulta coerente con gli strumenti di programmazione sopra indicati, afferendo, in particolare, all'obiettivo operativo "Attuare interventi volti a garantire il diritto all'abitazione" del DUP 2026-2028 (missione 12 – programma 06);

Visti:

- gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;
- gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

- 1) Di disporre, per le motivazioni in premessa specificate, il versamento all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud della quota di morosità incolpevole a carico del Comune di Mondovì relativa all'anno 2025, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 3/2010, ammontante ad € 26.509,95.
- 2) Di impegnare la spesa totale di € 26.509,95, con imputazione al capitolo 985/1 del bilancio di previsione 2026/2028 – esercizio 2026, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n. 7 del D.Lgs. 118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano dei conti Finanziario: U.1.04.01.02.017 – Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali.
- 3) Di liquidare, entro il 31/12/2026, all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud - Sede Operativa di Cuneo la suddetta somma, demandando al Dipartimento Contabilità e Finanze l'emissione del mandato di pagamento.
- 4) Di dare atto che:
 - in relazione al disposto dell'art. 183 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 recante il «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», nonché del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto 5.2, l'impegno di spesa è imputato nell'esercizio finanziario di scadenza dell'obbligazione;
 - ai sensi dall'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, è stato accertato che il piano dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

- nella fattispecie non si applica l'art. 3 della Legge 7/9/2010 n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto le Agenzie Territoriali per la Casa sono enti pubblici.
- 5) Di riconoscere che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
 - 6) Di disporre la nomina del RUP nella persona della dipendente Diletta Magagna, dando atto che dalla documentazione in atti, per la stessa non risultano sussistere causa di incompatibilità e di conflitto di interesse in conformità alla disciplina vigente in materia.
 - 7) Di trasmettere la presente determinazione al Dipartimento Contabilità e Finanze per l'emissione del mandato di pagamento.

Mondovì, li 07 ottobre 2026

PER IL DIRIGENTE
TERRENO FEDERICA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa